

Valle Camonica Servizi S.r.l.
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO
DI “RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” CER 200303 PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA RIFIUTI PRESSO I COMUNI DELLA VALLE CAMONICA**

INDICE:

- Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO
- Art. 2 - DURATA
- Art. 3 – IMPORTO DELL' APPALTO
- Art. 4 - CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5 - TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO
- Art. 6 – SICUREZZA
- Art. 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
CONTRATTUALE D' APPALTO
- Art. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
- Art. 9 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
- Art. 10 – CAUZIONE
- Art. 11 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI
- Art. 12 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO
- Art. 13 – SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 14 – PENALI
- Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 16 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
- Art. 17 - NOVAZIONE SOGGETTIVA. RECESSO
- Art. 18 – ESECUZIONE IN DANNO
- Art. 19 – CONTROVERSIE
- Art. 20 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA
- Art. 21 – SPESE
- Art. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 23 - CLAUSOLA FINALE

Il presente capitolato speciale d'appalto contiene le regole fondamentali, i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la partecipazione all'appalto ed i criteri per l'aggiudicazione della gara.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente Appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero secondo la vigente normativa in materia di rifiuti dei "residui della pulizia stradale" CER 200303, provenienti dalla raccolta rifiuti presso i Comuni della Valle Camonica.

La quantità annuale stimata del rifiuto è la seguente:

DESCRIZIONE CODICE CER	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA IN TONNELLATE
COD. CER 20 03 03	1300

Il presente Capitolato si intende riferito a tutte le provenienze indicate, senza che Valle Camonica Servizi S.r.l. assuma alcun impegno in merito alla ripartizione dei prelievi tra i vari Comuni serviti. I quantitativi espressi sono da ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per Valle Camonica Servizi S.r.l. e potranno variare nel corso dell'anno in relazione alla effettiva raccolta presso i Comuni.

Nel caso in cui Valle Camonica Servizi S.r.l. attivi l'attività di raccolta presso nuovi Comuni il presente Appalto si intenderà esteso anche a questi nuovi punti di raccolta del rifiuto, comunque nel rispetto di quanto sopra indicato.

Art. 2. – DURATA.

La durata del servizio è prevista in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

In ogni caso, la Committente, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso di due mesi, a mezzo lettera raccomandata A/R., inviata all'Affidatario, senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta.

Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO.

L'importo presunto dell'appalto è stabilito in euro 208.000,00 oltre IVA di legge, sommato ad euro 260,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per complessivi euro 208.260,00 oltre IVA di legge.

I costi della manodopera sono stati stimati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 pari a euro 34.000,00 per la durata naturale del contratto (24 mesi).

L'appaltatore assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo rassegnato in sede di offerta per le effettive quantità di materiale conferito, quantità che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il prezzo offerto si intende invariabile e non suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto, sarà comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato.

Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

All'importo contrattuale, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara sarà aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo unitario di smaltimento espresso in €/ton di cui all'apposito modello di offerta previa valutazione dei costi che la Committente dovrà sostenere per il trasporto in funzione della distanza dal punto di conferimento, come di seguito calcolato:

$$\mathbf{VCOi = [Pi + (Di * 0,38)]}$$

dove:

VCOi = Valore Convenzionale dell'Offerta, presentata dall'i-esimo concorrente, utilizzato per comparare le offerte validamente pervenute;

Pi = prezzo offerto, in €/ton, dall'i-esimo concorrente per smaltire una tonnellata di rifiuto CER 200303. Tale prezzo costituirà l'importo contrattuale espresso in €/ton offerto dal concorrente i-esimo, risultante dal ribasso applicato al prezzo a base di gara di **80,00 €/ton**.

Di = distanza in km (con un decimale) tra il punto convenzionale di partenza del rifiuto stabilito dalla stazione appaltante (ed individuato nella stazione di travaso gestita da Valle Camonica Servizi Srl in Via Rag. Evangelista Laini, 48 – 25043 Breno (BS), coordinate 45.961579, 10.307317) ed il cancello di ingresso dell'impianto di smaltimento/recupero indicato dall'i-esimo concorrente.

In particolare le distanze verranno calcolate dalla stazione appaltante utilizzando Google Maps, per il percorso più breve, escludendo i percorsi ove vige il divieto di transito per mezzi superiori a 18,00 ton partendo dalla stazione di travaso gestita da Valle Camonica Servizi Srl in Via Rag. Evangelista Laini, 48 – 25043 Breno (BS).

0,38 = costo in euro/km/ton convenzionalmente stabilito per il trasporto, comprensivo del viaggio di andata e ritorno, per ogni tonnellata di rifiuto conferito.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari a **0,1 €/ton**.

Pertanto applicando la formula così determinata per ogni prezzo offerto dai concorrenti (**Pi**), l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente il cui **VCOi**, ottenuto applicando la formula sopra indicata, risulterà essere il più basso.

In ogni caso il Committente si riserva di non aggiudicare il presente appalto qualora il valore del **VCOi** del migliore offerente superi la quota di 110.

Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione della procedura concorsuale si fa rinvio al Disciplinare di gara, nonché ai relativi allegati.

Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della fornitura in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Art. 4 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

La Ditta aggiudicataria si impegna al ricevimento dei materiali sopra citati tutti i giorni dell'anno, con esclusione di norma dei giorni festivi.

L'Affidatario infatti, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste all'articolo 14, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata.

Le operazioni di trasporto dei materiali specificati fino al luogo di destino per lo smaltimento/recupero sono completamente a carico del Committente.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio dovrà comprendere l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, lo smaltimento/recupero dei rifiuti individuati al precedente articolo 1; altresì, dovrà comprendere ogni adempimento relativo alla documentazione ambientale ai sensi della normativa vigente.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

a) L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre copia autentica delle autorizzazioni relative agli impianti indicati per lo smaltimento/recupero, sia di proprietà che di gestione di terzi. L'Impresa Appaltatrice che utilizzi per lo smaltimento/recupero impianti non di sua proprietà dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dagli impianti di smaltimento/recupero indicati, che attesti la disponibilità di provvedere allo smaltimento/recupero di tutte le quantità prodotte dalla Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto. L'ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni, certificazioni, permessi e altro sono interamente a cura e spese dell'Appaltatore. La revoca o decadenza delle sopraccitate autorizzazioni per qualsivoglia ragione comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore deve anche garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- l'invio mensile delle fatture e unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei documenti/bolle di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;
- il conferimento è garantito in relazione alle esigenze della Società Valle Camonica Servizi S.r.l. come precisato dal successivo articolo;
- il nominativo di un referente che si interfacerà con la Stazione Appaltante indicando i relativi indirizzi di posta elettronica (ordinaria/certificata) a cui inviare eventuali comunicazioni.

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO.

L'Appaltatore deve realizzare il servizio, tenuto conto delle esigenze della Società Valle Camonica Servizi S.r.l. e delle necessità di conferimento della stessa. L'appaltatore è pertanto tenuto ad una obbligazione di risultato, garantendo l'accesso all'impianto di destinazione finale del rifiuto tutti i giorni all'anno (escluso la domenica e di norma i giorni festivi) dalle h. 07,00 alle h. 17,00, accollandosi ogni responsabilità sotto tale profilo.

Art. 6 – SICUREZZA.

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del già citato D.Lgs. n. 81/08, l'Affidatario del servizio consegnerà al Committente prima dell'inizio del servizio il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e le relative misure adottate per l'eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del Servizio. L'Affidatario ha l'obbligo di consegnare alla Committente, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

ART. 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE D'APPALTO.

Il fornitore provvederà ad emettere fattura mensile di importo pari al corrispettivo dei servizi forniti come da appalto.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di emissione delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal fornitore.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (60 gg) si intenderà sospeso sino alle controdeduzioni che verranno fornite dal fornitore. Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Valle Canonica Servizi S.r.l. provvederà a contestare tale irregolarità al fornitore, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione.

ART. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.

L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.

L'appaltatore è tenuto a norma dell'articolo 36 della legge 20.05.70 n. 300 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si esegue la fornitura.

In caso di inottemperanza a detti obblighi la stazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.

L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l'adempimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Antecedentemente all'effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

ART. 9 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Il personale addetto al servizio sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da

qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta della stazione appaltante il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'impresa è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative RCT ed RCO.

È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà sospendere i servizi.

ART. 10 - CAUZIONE.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del D. Lgs 50/2016. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato.

Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso.

In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le forniture rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

ART. 11 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI.

L'Affidatario è unico responsabile del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dalla Committente, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006.

L'appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della stazione appaltante o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'impresa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

ART. 12 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, il quantitativo dei conferimenti di rifiuti oggetto dell'appalto con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'impresa affidataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

ART. 13 - SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO.

Alla fornitura oggetto del presente capitolato si applica la disciplina del subappalto, contenuta nell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, come previsto dall'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite da parte del subappaltatore o del cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Il subappaltatore con riferimento alla prestazione direttamente eseguita è tenuto a rilasciare dichiarazione attestante il buon fine del pagamento imputato alla prestazione, relativamente a ciascun stato di avanzamento lavori.

Resta vietata al fornitore, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva, la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 14 –PENALI.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del fornitore comporta l'applicazione di una penale.

Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, lo smaltimento/recupero dei materiali citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità arrecata:

L'Appaltatore si impegna al pagamento degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante calcolati al valor di mercato con una penale del 20%.

Le penali di cui sopra sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

In caso di mancato ritiro, anche parziale, per oltre tre giorni consecutivi del quantitativo previsto dei materiali, la Committente avrà facoltà di ricorrere ad altri prestatori di servizi analoghi senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e far eseguire d'ufficio a spese dell'Appaltatore i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi.

Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e ha la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale.

L'importo della penale è versato dal fornitore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.

Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando

all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva, in aggiunta alle penali di cui al presente articolo, la possibilità di addebitare ulteriori danni dalla stessa subito a causa del comportamento del fornitore.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

Non è consentita la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 16 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.

In tutti i casi in cui il fornitore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART. 17 - NOVAZIONE SOGGETTIVA. RECESSO.

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante e dalla parte che vi abbia interesse con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO.

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nel servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà della stazione appaltante di far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno della ditta appaltante. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente capiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della stazione appaltante sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 – CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART. 20 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA.

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi alla fornitura oggetto del contratto.

ART. 21 – SPESE.

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'appaltatore.

Si intendono altresì a carico del fornitore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e altro onere necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), alla stazione appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- a) i dati personali dei concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati da Valle Canonica Servizi S.r.l. tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

I dati possono essere comunicati:

- a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003.

Responsabile dei dati ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 è il Sig. Cocco Giuseppe.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE.

Le disposizioni contenute nel presente capo sono integrative, in termini meramente operativi, degli obblighi gravanti sul fornitore in forza delle ulteriori disposizioni di cui al presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.